

STATUTO

GE CITY S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA SANTA SOFIA 27

Numero REA: MI - 2556354

Codice fiscale: 10773580963

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Repertorio n. 3596/2366

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1 - Denominazione

1. La società è denominata:

"GE City s.r.l. Impresa Sociale".

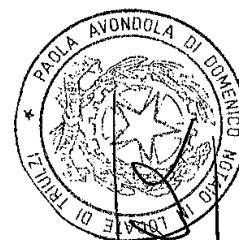
2 - Oggetto

2.1 La società, che non ha scopo di lucro, esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), q), v), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

In particolare la società ha per oggetto le attività d'impresa aventi ad oggetto:

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di altre attività di interesse generale, incluso lo sport;
- organizzazione e gestione di scambi educativi e culturali ed attività collegate, nonché di attività di mediazione culturale e di avvio e sviluppo di relazioni interculturali, anche fra cittadini e organizzazioni di Paesi diversi;
- organizzazione e gestione di attività e servizi di formazione universitaria e post-universitaria, scientifica e training operativo, avviamento al lavoro, anche su piattaforme digitali e su internet, inclusa la formazione alla imprenditorialità giovanile, innovazione, la formazione linguistica, l'incubazione e l'accelerazione di micro-impresa;
- organizzazione e gestione di attività di cooperazione allo sviluppo;
- ogni altra attività esercitata per finalità di interesse pubblico, generale, sociale o rientranti nelle finalità previste dalla D.Lgs. 112/2017.

2.2 La società potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle



Carlo Butta

Alessandro Tiberio

Carlo Butta

Domenico Butta

1

11

attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

3 - Sede

3.1 La società ha sede nel Comune di Milano.

3.2 Spetta all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze.

4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

CAPITALE - RISORSE FINANZIARIE - CIRCOLAZIONE PARTECIPAZIONI

5 - Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti alla società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società stessa.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6 - Domiciliazione

6. Il domicilio, eventualmente completo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica, dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante agli atti della società quale comunicato all'organo amministrativo.

7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi e mortis causa

7.1 Per "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso e gratuito e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, la vendita, la permuta, il

2

12

conferimento in società, la transazione, l'esecuzione forzata, la dazione in pagamento, il trasferimento fiduciario o del mandato fiduciario, la donazione, tutti i negozi idonei a trasferire, direttamente o indirettamente, la piena proprietà, la nuda proprietà e/o altri diritti reali limitati o di garanzia (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione (ivi inclusi i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria).

7.2 In caso di trasferimenti delle partecipazioni o dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, secondo quanto di seguito previsto.

7.3 Il Socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione alla società e a tutti i soci risultanti nel Registro Imprese mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata al domicilio di ciascuno di essi, ritenendosi a questa equiparata comunicazione via PEC (da PEC a PEC); la comunicazione deve contenere le generalità dell'offerente e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e avere in allegato copia della proposta formulata dall'offerente.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio trasferente e, per conoscenza, alla società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data riportata sulla ricevuta di ritorno (risultante dal timbro postale o da ricevuta elettronica) della offerta di prelazione. In tale dichiarazione di esercizio della prelazione dovrà essere manifestata la volontà incondizionata ed irrevocabile di acquistare tutta (e non parte della) partecipazione del socio trasferente ai termini e condizioni indicati nell'offerta allegata alla comunicazione.

In parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui il negozio proposto preveda un corrispettivo non interamente costituito da denaro, ciascun socio destinatario dell'offerta di prelazione potrà richiedere, con comunicazione inviata al socio trasferente e, per conoscenza, alla società, con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data riportata sulla ricevuta di ritorno (risultante dal timbro postale o da ricevuta elettronica) della offerta di prelazione, che il valore in denaro di tale corrispettivo, pari al fair value dei beni in natura di cui è composto, sia determinato (a spese del socio trasferente) da un esperto scelto di comune accordo tra essi e il socio trasferente, ovvero in mancanza di accordo entro 15 (quindici)

8

13



Alessandro Tobeni
Carlo Bittolo
Indirizzo Bittolo

giorni da tale richiesta, dal Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. Il socio che intenda esercitare la prelazione dovrà, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del *fair value* del corrispettivo in natura, darne comunicazione al socio trasferente e, per conoscenza, alla società con lettera raccomandata. In tal caso la prelazione si intenderà esercitata a un prezzo complessivo corrispondente al *fair value* del corrispettivo in natura determinato dall'esperto, da pagarsi in denaro.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.4 Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto di prelazione sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente potrà trasferire l'intera partecipazione al terzo acquirente indicato nella comunicazione previo gradimento dell'assemblea dei soci (con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus) secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che il trasferimento a un socio non è soggetto al gradimento dell'assemblea.

7.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, alla società e, per conoscenza, a tutti i soci al domicilio di ciascuno di essi, ritenendosi a questa equiparata comunicazione via PEC (da PEC a PEC), la proposta di alienazione specificando che i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, indicando le generalità del terzo acquirente e allegando la proposta formulata dal terzo acquirente.

Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di tale richiesta di gradimento, l'assemblea dei soci potrà, con il voto favorevole di Fondazione garagErasmus, concedere il proprio gradimento al trasferimento al terzo acquirente dandone comunicazione con i medesimi mezzi al socio trasferente.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento l'assemblea conceda, con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus, il proprio

A

14

gradimento oppure al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di gradimento, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire l'intera partecipazione al terzo acquirente indicato nella comunicazione nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Ove il trasferimento delle partecipazioni non si verifichi nel termine suindicato, il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

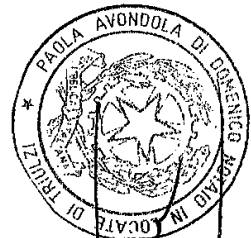
In caso di mancato gradimento, spetta al socio che intendeva trasferire la propria partecipazione e aveva richiesto il gradimento in conformità a quanto sopra previsto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il diritto di recesso da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento della comunicazione di diniego di gradimento.

7.6 Il trasferimento delle partecipazioni *mortis causa*, per successione legittima o testamentaria, a un terzo o a un socio è soggetto al preventivo gradimento dell'assemblea dei soci (con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus) secondo quanto di seguito previsto.

Il gradimento al trasferimento *mortis causa* a uno o più degli eredi e dei legatari del socio defunto potrà essere negato inviando all'ultimo domicilio di quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni dall'apertura della successione, a mezzo raccomandata AR, ritenendosi a questa equiparata comunicazione via PEC (da PEC a PEC), una comunicazione scritta di diniego di gradimento. In tal caso, gli eredi e legatari ai quali sia negato il gradimento non diverranno titolari della partecipazione del socio defunto e la società liquiderà nel minor tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di diniego di gradimento, a tali soggetti la rilevante partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2473 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Nel caso in cui il gradimento sia concesso dall'assemblea dei soci con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus ovvero nel termine di 30 (trenta) dall'apertura della successione non sia inviata la comunicazione di diniego di gradimento secondo quanto precede con riguardo a uno o più soggetti, la partecipazione del socio defunto si trasferirà *mortis causa* a favore di tali eredi e/o legatari per successione legittima o testamentaria e avrà effetto nei confronti della società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Imprese.

7.7 I dinieghi di ammissione quale socio o non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie.



Carlo Basso

Alfonso Totaro

Carlo Basso

Roberto Vito Basso

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* eseguito senza l'osservanza o in violazione di quanto prescritto dal presente statuto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi o patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

RECESSO

8 - Recesso

8.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, ritenendosi a questa equiparata comunicazione via PEC (da PEC a PEC).

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

9 - Decisioni dei soci

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

9.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo, e ove collegiale del suo presidente, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della società e dei destinatari della sua attività

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

10 - Diritto di voto

10.1 Hanno diritto di voto i soci legittimati verso la società ai sensi di legge.

10.2 Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermi restando i casi in cui sia necessario, ai sensi del presente statuto, il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus.

11 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

11.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

11.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da una maggioranza pari a quella infra prevista.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

11.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

12 - Assemblea

12.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno il 30 % (trenta per cento) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio.

12.3 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante agli atti della società quale comunicato all'organo amministrativo, con raccomandata o con fax o con



Carlo Biffetto

Alfonso Totaro

Carlo Biffetto
Adonizio Biffetto

avviso di posta elettronica o con altri mezzi e comunque con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13 - Svolgimento dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

13.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tele-collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14 - Deleghe

14.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

8

18

15 - Quorum costitutivi e deliberativi

15.1 L'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea, salvi i casi in cui è altresì richiesto il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus e fermo quanto previsto al seguente art. 15.2.

15.2 Nei casi di seguito elencati, l'assemblea (sia in prima che in seconda convocazione) è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e consti il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus:

- modifiche dello statuto;
- operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, compreso la modifica della qualifica di impresa sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- trasferimento, o costituzione in godimento, di tutta, o sostanzialmente di tutta l'azienda, o di un ramo d'azienda;
- fusione, scissione o trasformazione della società;
- aumento o riduzione del capitale sociale della società;
- approvazione del piano industriale di sviluppo, annuale e triennale, ed eventuali modifiche, inclusi i capi relativi al reperimento di risorse finanziarie;
- liquidazione della società.

15.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e consti il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

15.4 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

ORGANO AMMINISTRATIVO

16 - Amministratori

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci, da assumersi con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus, in sede della nomina:

- da un amministratore unico; o
- da un consiglio di amministrazione formato da due o tre componenti, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

16.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

16.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.



Alexandro Totomani
Al. Auboni Francesco Polverini

Callisto
Roberto Vito Bittolo

8

19

16.4 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver prestato la propria attività professionale in uno o più dei settori dell'attività di impresa ricompresi nell'oggetto sociale della società o in settori affini o comparabili;
- d) non avere, per conto proprio o di terzi (neppure tramite incarichi di rilievo), interessi in comune con gli enti pubblici o privati nei confronti dei quali è svolta l'attività della società.

17 - Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

17.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

17.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

17.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori decade l'intero consiglio di amministrazione. L'organo di controllo deve, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono essere compiute solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

18 - Consiglio di amministrazione

18.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un presidente.

18.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto con le stesse modalità previste per le adunanze dei soci.

18.3 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.4 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.6 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

18.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, con le stesse modalità previste per l'assemblea.

18.8 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di entrambi gli amministratori nel caso in cui il consiglio sia formato da due componenti e, salvo quanto previsto in merito alle Operazioni Rilevanti (come di seguito definite), dalla maggioranza assoluta dei voti degli amministratori in carica.

19 - Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso in cui sia nominato un amministratore unico, l'amministratore unico è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea per compiere una o più delle seguenti operazioni (di seguito le "Operazioni Rilevanti"):

- i. piano industriale di sviluppo, annuale e triennale, ed eventuali modifiche, inclusi i capi relativi al reperimento di risorse finanziarie;
- ii. eventuale budget annuale e sue eventuali variazioni e modifiche;
- iii. le operazioni, di qualunque natura (ivi inclusi finanziamenti e garanzie) di importo superiore a (i) euro 50.000,00 (cinquantamila/00) (anche se da realizzarsi in più anni) oppure (ii) in caso di pluralità di operazioni dello stesso genere, euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in ciascun esercizio sociale;
- iv. in caso di approvazione dell'eventuale budget, operazioni diverse da quelle di cui al precedente (ii) che non siano previste nel piano industriale e/o nel budget e siano di ammontare superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- v. le operazioni commerciali strategiche di qualsiasi ammontare, ivi inclusi la partecipazione a gare pubbliche per la concessione di immobili, i contratti

11

21



Paola Avondola

Alt. Antonio Francesco

Alessandro Totomoni

Carlo Bittolo

Roberto Bittolo

- per la ristrutturazione di immobili, i contratti di servizio per gestione di immobili, la costituzione o lo scioglimento di joint venture, alleanze strategiche e altre forme di collaborazione tra imprese;
- vi. l'assunzione o il licenziamento di dirigenti, dipendenti e altri collaboratori;
 - vii. remunerazioni, bonus, commissioni o fringe benefit a favore di amministratori;
 - viii. le operazioni e i contratti con parti legate da vincoli di parentela (fino al 4° grado) e affini dei soci e/o amministratori;
 - ix. il trasferimento, o la costituzione in godimento, di tutta, o sostanzialmente tutta, l'azienda o di rami d'azienda ovvero il trasferimento, o la costituzione in godimento, di asset aziendali strategici;
 - x. operazioni che possano comportare una modifica sostanziale dell'attività della società;
 - xi. l'avvio di controversie, giudiziali o arbitrali, e la stipulazione di transazioni (anche stragiudiziali) di qualsiasi ammontare;
 - xii. l'acquisto, la vendita o il trasferimento di partecipazioni, azioni, strumenti finanziari o titoli di debito.

19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. e la decisione in merito al compimento di Operazioni Rilevanti. La decisione in merito al compimento di una o più Operazioni Rilevanti spetta al consiglio di amministrazione che decide con il voto favorevole di tutti i suoi componenti. A richiesta di un amministratore il compimento di un'Operazione Rilevante deve essere sottoposto alla previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

20 - Rappresentanza

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.3 Possono essere nominati institori e/o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

20.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e

agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

21 - Diritti di informazione

Fermo quanto previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c., a semplice richiesta del socio Fondazione garagErasmus, l'Amministratore Unico o, a seconda dei casi, l'Amministratore Delegato dovrà fornire una dettagliata relazione con cadenza almeno semestrale sull'attività svolta, le iniziative intraprese e i progetti allo studio e, in ogni caso, consentire al socio Fondazione garagErasmus di verificare tutta la contabilità e la documentazione sociale della Società.

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22 - Controllo e revisione legale dei conti

22.1 L'assemblea dei soci nomina, con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus, l'organo di controllo che resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio.

22.2 L'organo di controllo della società può essere costituito, a scelta dell'assemblea dei soci da assumersi con il voto favorevole del socio Fondazione garagErasmus, dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

22.3 Il sindaco unico è nominato dall'assemblea dei soci su designazione del socio Fondazione garagErasmus.

22.4 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, su designazione del socio Fondazione garagErasmus, in occasione della nomina dello stesso collegio. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

22.5 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, qualora non sia stato nominato il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, esercita la revisione legale dei conti sulla società.

22.6 Il revisore può essere o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

22.7 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

22.8 L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.



Paola Avondola

Alfabetto Francesco Polini

Alfabetto Francesco Polini

Carlo Bittolo

Adonise lito Bittolo

13

23

112, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

22.9 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

22.10 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

22.11 Anche ai componenti dell'organo di controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'organo amministrativo dall'art. [17.4] del presente statuto.

BILANCIO E UTILI

23 - Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Gli utili e avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge.

La società potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, nei casi previsti dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 112/2017.

23.3 La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice Civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto in conformità alle disposizioni di legge.

23.4 La società deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), della Legge 6 giugno 2016 n.

106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE D'AZIENDA

24 - Trasformazione, Fusione, Scissione e Cessione d'azienda

24.1 La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività di impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

24.2 Gli atti di cui al precedente art. 24.1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni del Decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27 aprile 2018 n. 50/2018.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI

SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

25 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

25.1 Nei regolamenti aziendali sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

25.2 Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

25.3 In tutti i casi di modifiche statutarie e in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, i lavoratori e gli utenti, anche per il tramite di loro rappresentanti, sono convocati nell'assemblea dei soci nelle modalità di cui al precedente art. 13 al fine di potervi partecipare, assistervi, ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere assunte dall'assemblea stessa, escluso ogni diritto di voto.

25.4 Nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà, i lavoratori nomineranno almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.



Alessandro Tofani
Carlo Bittolo
Roberto Vito

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

26.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. 112/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

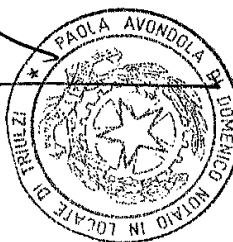
27 - Principi ispiratori e standard di eccellenza

27.1 Fermo restando ogni altro vincolo previsto dal presente statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la società dovrà rispettare gli standard di eccellenza ed efficienza fatti propri dalla Fondazione garagErasmus in ambito finanziario, comunicativo e operativo e promuovere i valori, principi ispiratori e scopi della Fondazione garagErasmus, così come riflessi nei suoi atti costitutivi.

28 - Disposizioni applicabili

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, le norme del Codice del Terzo Settore di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

Alessandro Totaro
Carlo Bitetto
Roberto Vito Bitetto
Attilio Antonio Francesco Polini
Paola Avondola



16

26

18 di 18